

## **DELIBERA DELL'UNIONE DISTRETTUALE DEGLI ORDINI FORENSI TOSCANI**

L'Unione Distrettuale degli Ordini Forensi Toscani, esaminati i diversi interventi istituzionali occorsi in relazione alle osservazioni rese dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna nell'ambito di un procedimento concernente il mutamento di funzioni di un magistrato ritiene necessario riaffermare, con misura e senso delle istituzioni, alcuni principi comuni alla Magistratura e all'Avvocatura.

L'UDOFT non intende entrare nel merito della singola vicenda, né attribuire ragioni o torti alle diverse posizioni espresse, bensì, piuttosto, richiamare il valore del confronto istituzionale e del contraddittorio, quale metodo indispensabile per assicurare che la giurisdizione e le istituzioni che ad essa son preposte restino presidio effettivo di libertà, garanzia dei cittadini, tutela del giusto processo e piena attuazione della Costituzione.

Il contributo dell'Avvocatura nei procedimenti ordinamentali, quando previsto o consentito dalla legge, non può essere considerato elemento estraneo al sistema, ma costituisce espressione di una responsabilità istituzionale esercitata nell'interesse della giurisdizione. L'art. 13 del d.lgs. n. 160/2006 conferma che la voce dell'Avvocatura, ove richiesta, proferita o acquisita nelle forme di legge, concorre al patrimonio conoscitivo dell'istituzione chiamata a valutare.

Tale interlocuzione, tuttavia, deve restare confinata nel corretto perimetro istituzionale e non può divenire occasione di dibattito da parte di associazioni o terzi estranei alla Istituzione. Unico interlocutore dell'istituzioni forensi e del Consiglio dell'Ordine in materie che la legge affida agli organi dell'ordinamento giudiziario e alle componenti che vi partecipano è il Consiglio Giudiziario.

Si ritiene, pertanto, lesivo delle sue prerogative, dell'indipendenza e libertà dei soggetti che in esso partecipano, avviare interlocuzioni di pubblico dibattito dirette a elogiare o stigmatizzare, poco importa, ciò che accade nella doverosa riservatezza del procedere del Consiglio.

L'UDOFT auspica, in questa prospettiva, l'abbandono di ogni sterile polemica pubblica e il più ampio e leale contraddittorio tra tutti i soggetti istituzionalmente chiamati a concorrere al buon andamento della giurisdizione, con la piena partecipazione dell'Avvocatura all'interno delle Istituzioni in cui ciò deve avvenire.

La migliore Magistratura e la migliore Avvocatura condividono il medesimo dovere di custodire la giurisdizione come luogo di libertà, contraddittorio e giusto processo. Per questo entrambe devono rifuggire dal coltivare divisioni o promuovere ogni pubblica polemica che possa arrecare nocimento al dialogo istituzionale all'interno dei Consigli giudiziari o ledere la riservatezza delle opinioni e delle valutazioni scambiate tra le diverse componenti in quel consesso. La riservatezza dell'attività

consiliare non è prerogativa corporativa dei componenti togati o laici, ma garanzia del corretto funzionamento dell'istituzione e, in ultima analisi, dei cittadini.

È compito comune evitare che il confronto sulle regole dell'ordinamento giudiziario si trasformi in contrapposizione tra categorie. Magistratura e Avvocatura, pur nella diversità dei ruoli e nella necessaria autonomia delle rispettive funzioni, sono chiamate a concorrere alla realizzazione della giurisdizione, nel rispetto della Costituzione e nell'esclusivo interesse della Repubblica.

**Tutto ciò premesso, l'Unione Distrettuale degli Organi Forensi Toscani**

**DELIBERA**

1. di riaffermare il ruolo dell'Avvocatura quale componente essenziale della giurisdizione e soggetto istituzionale chiamato, nei casi e nei modi previsti dalla legge, a offrire il proprio contributo nei procedimenti ordinamentali;
2. di auspicare che ogni valutazione, da chiunque provenga, relativa al conferimento di funzioni direttive, semidirettive o di incarichi presso organi nomofilattici sia improntata a rigore, merito, esperienza effettiva nella giurisdizione, equilibrio e indipendenza;
3. di richiamare tutte le componenti della giurisdizione al dovere di preservare il dialogo istituzionale, evitando polemiche pubbliche idonee a compromettere la serenità, la riservatezza e l'autorevolezza dei lavori dei Consigli giudiziari;
4. di esprimere l'auspicio che ogni soggetto interessato, nel solco del costante monito del Capo dello Stato, operi esclusivamente nell'interesse dell'istituzione, della giurisdizione e dei cittadini.

Firenze, 1 luglio 2026